

COPERTURA ASSICURATIVA
CORPO VEICOLI TERRESTRI A P.R.A.
(INCENDIO, FURTO, KASKO E RISCHI DIVERSI)
MEZZI DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI,
AMMINISTRATORI E SEGRETARIO

CONTRAENTE	COMUNE DI TRASAGHGIS
INDIRIZZO	PIAZZA UNITA' D'ITALIA 7 33010 TRASAGHIS (UD)
P.IVA / C.F.	00358150308
DECORRENZA ore 24.00 del	31/08/2025
SCADENZA ore 24.00 del	31/08/2028
PRIMA QUIETANZA	31/08/2026
TACITO RINNOVO ALLA SCADENZA	NO
CIG	

Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all'emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.

Le Parti sono d'accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le "informative al contraente" previste dalla legge.

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1	Decorrenza e Durata dell'assicurazione - rescindibilità annuale – non tacito rinnovo
Art. 2	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3	Pagamento del premio
Art. 4	Modifiche all'assicurazione
Art. 5	Validità dell'assicurazione
Art. 6	Modalità per la denuncia sinistri
Art. 7	Forma delle comunicazioni
Art. 8	Interpretazione del contratto
Art. 9	Oneri fiscali
Art. 10	Foro competente
Art. 11	Obbligo di salvataggio e di conservazione
Art. 12	Rinvio alle norme di legge
Art. 13	Estensione territoriale
Art. 14	Clausola broker
Art. 15	Tracciabilità dei flussi finanziari-clausola risolutiva espressa
Art. 16	Situazione sinistri

CONDIZIONI PARTICOLARI INEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

Art. 17	Oggetto dell'assicurazione e garanzie
Art. 18	Validità dell'assicurazione
Art. 19	Somme assicurate
Art. 20	Determinazione del premio
Art. 21	Regolazione del premio
Art. 22	Esonero denuncia generalità e dati
Art. 23	Determinazione del danno
Art. 24	Riparazioni e pagamento dell'indennità
Art. 25	Delimitazioni ed esclusioni

CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

- ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, pertanto i Dipendenti, il Segretario, gli Amministratori e/o persone autorizzate;
- ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
- CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto;
- FRANCHIGIA: parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- MEZZI DI TRASPORTO: veicoli di proprietà e/o in uso degli assicurati (anche se di proprietà familiari e/o di terzi);
- POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
- PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- SOCIETÀ': la compagnia assicuratrice;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE – RESCINDIBILITA' ANNUALE- NON TACITO RINNOVO

Le coperture di cui alla presente polizza decorrono e terminano, senza tacita proroga, come indicato nel frontespizio.

Ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata/pec da inviarsi almeno 90 giorni prima della suddetta scadenza.

Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la Società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di 6 mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 75 (settantacinque) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

2. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, sia durante il corso di validità della seguente polizza, come anche all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudica il diritto al completo indennizzo, sempreché le suddette omissioni, le incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali Rappresentanti del Contraente/Assicurato.

3. PAGAMENTO DEI PREMI

A parziale deroga dell'art. 1901 Cod. Civ., si conviene tra le parti che le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 75 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 75° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche

effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli. Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione del Contraente che attesti:

- ✓ che il Dipendente, il Segretario, l'Amministratore e/o il soggetto terzo era autorizzato alla missione o servizio;
- ✓ le generalità e funzione / carica dell'Assicurato (e di eventuali testimoni);
- ✓ i dati identificativi del veicolo usato;
- ✓ che il veicolo al momento del sinistro era utilizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- ✓ la data e luogo (o luoghi) ove l'Assicurato si è recato per missione o per servizio.

6. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere:

- ✓ la descrizione delle modalità / cause dell'evento dannoso, luogo, ora e conseguenze del sinistro (in caso di furto e incendio denuncia all'Autorità);
- ✓ la tipologia e l'elenco dei danni subiti dal veicolo, eventuali foto del danno;
- ✓ le eventuali Autorità intervenute;
- ✓ il foglio di missione;
- ✓ l'entità (almeno approssimativa) dei danni subiti;
- ✓ le fatture (e/o ricevute) relative ai servizi utilizzati e/o delle riparazioni.

7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E APPENDICI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata).

Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale" o "elettronica qualificata".

8. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DEGLI ASSICURATI

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato per quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione.

Inoltre, le dichiarazioni / attestazioni del Contraente e/o degli Assicurati (di cui ai precedenti artt. 5 e 6) in merito alla descrizione ed alle conseguenze dell'evento, attenendo a circostanze frutto dell'attività di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, sono assistite da fede fino a querela di falso.

9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10. FORO COMPETENTE

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà esclusivamente quello dell'Ente.

11. OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del Cod. Civ..

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

13. ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista per la "carta verde".

14. CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia SpA", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni d'uso. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia SpA", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

16. SITUAZIONE SINISTRI

La Società si impegna a trasmettere, al Contraente e al Broker, 90 gg prima della scadenza annuale un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dai seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, targa veicolo, importo pagato, importo riservato o della chiusura senza seguito (corredato dalle

motivazioni). In ogni caso, il Contraente può chiedere ed ottenere un aggiornamento dei dettagli dei sinistri in date diverse da quelle indicate.

CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.

17. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E GARANZIE

La Società si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli degli assicurati e/o di proprietà di terzi, esclusi quelli di proprietà del contraente, utilizzati per missioni o per adempimenti di servizi, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Si devono intendere anche gli spostamenti che avvengono fra le varie sedi lavorative o il raggiungimento di varie ubicazioni, purché dette missioni / spostamenti siano preventivamente autorizzati e annotati su appositi registri tenuti dalla Contraente.

La Società –quindi- si obbliga ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai citati veicoli degli assicurati e/o di proprietà di terzi, esclusi quelli di proprietà del contraente, in conseguenza di:

- Collisione con altri veicoli (identificati o non identificati) e/o animali, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Urto con ostacoli di qualsiasi genere, fissi o mobili, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Ribaltamento e fuoriuscita di strada, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione, danni materiali e diretti da effrazione o da scasso, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Guasti cagionati da furto consumato o tentati e danni al veicolo cagionati dal ladro successivamente al furto o rapina anche per effetto della circolazione, con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi socio-politici, compresi atti di vandalismo;
- Danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di eventi naturali (compresa grandine, tempeste, trombe d'aria, inondazione, alluvioni, bora, frane, smottamenti, terremoti), con applicazione franchigia fissa per ciascun sinistro di € 150,00;
- Cristalli: fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, col limite di € 3.000,00 per anno assicurativo;
- Soccorso stradale in caso di guasto, incidente, foratura pneumatici, rottura cristalli, tentato furto che non consenta la ripresa della marcia. In tali casi la centrale operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il traino del veicolo, sia nella viabilità ordinaria che in autostrada, sino all'officina autorizzata dalla Casa Costruttrice o all'officina generica più vicina, entro il limite di € 500,00 per evento;
- Recupero del veicolo fuoristrada in caso di incidente, fino ad € 500,00 per evento;
- Rimborso spese documenti in caso di perdita totale del veicolo per evento indennizzabile a termini di polizza, dietro presentazione di idonea documentazione e col limite di € 100,00;
- Rimborso noleggio auto sostitutiva (con cilindrata entro i 1.400 cc) a seguito del verificarsi di uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, col limite di € 50 al giorno per massimo 7 giorni e solo qualora il lavoro sia superiore a 8 ore o l'auto non sia riparabile.

18. VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE:

Le garanzie di polizza sono operanti alle seguenti condizioni:

- a) che le missioni siano regolarmente autorizzate;
- b) che le missioni siano riscontrabili da idonea documentazione tenuta dall'Ente contraente.

19. SOMME ASSICURATE

Le garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto col limite massimo di indennizzo di € 30.000,00 per sinistro.

20. DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Elementi presi come base per il conteggio del premio annuo:

- ***Km percorsi con veicoli di proprietà degli assicurati e/o di terzi utilizzati per missioni o per adempimenti di servizio: 5.000 KM (CINQUEMILA)***

21. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio deve intendersi flat.

22. ESONERO DENUNCIA GENERALITA' E DATI

La Compagnia potrà verificare dai documenti/registri/prospetti di liquidazione rimborsi spese e missioni dell'Amministrazione o dalla modulistica corrente, le percorrenze, i nominativi e generalità degli assicurati nonché i dati dei mezzi di trasporto, che il Contraente pertanto è esonerato dal denunciare. L'Ente consentirà eventuali controlli della Compagnia, in ogni momento, della documentazione in uso su descritta.

23. DETERMINAZIONE DEL DANNO

La garanzia viene prestata per ogni sinistro per il valore commerciale del veicolo, in caso di danno totale, fino a concorrenza dell'indennizzo massimo previsto in polizza, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti ivi previsti. Ferme la franchigia/scoperto ed il massimo indennizzo la Società rimborserà all'Assicurato:

- Il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di immatricolazione;
- Il valore riportato su EURO TAX giallo in vigore al momento del sinistro, successivamente ai primi 12 mesi.

In caso di danno parziale verranno rimborsate le spese per sostituzioni o riparazioni di parte del veicolo, senza tener conto del degrado e senza applicazioni del disposto di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile, fino al limite della somma assicurata, fatti salvi eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

A miglior precisazione di quanto riportato al precedente capoverso, in caso di danno parziale non verrà applicato, in alcun caso, il degrado d'uso nei dodici mesi dalla prima immatricolazione, mentre, oltre detto periodo, tale degrado verrà applicato limitatamente alle parti meccaniche in movimento soggette ad usura. Per queste parti verrà indennizzato il valore allo stato d'uso al momento del sinistro, tenuto conto, però, di eventuali recenti sostituzioni o migliorie documentate o ragionevolmente dimostrabili.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

24. RIPARAZIONI E PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in officina, l'assicurato non deve provvedere alla riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine perentorio di cinque giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolarità indennità.

Il pagamento delle indennità è eseguito entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

25. DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- ⇒ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla legge; se la patente è scaduta la copertura vale comunque se il documento viene debitamente rinnovato;
- ⇒ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- ⇒ se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono altresì esclusi i danni:

- ⇒ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, sempreché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- ⇒ derivanti dall'utilizzo improprio del veicolo rispetto alle caratteristiche previste dal libretto di circolazione;
- ⇒ determinati od agevolati da dolo dell'assicurato; non comprende, altresì, quelli determinati od agevolati da colpa grave dell'assicurato per furto totale, parziale e danni consequenziali;
- ⇒ dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- ⇒ subiti a causa di traino attivo passivo, di manovre a spinta o a mano;
- ⇒ derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive relative prove ed allenamenti.

CALCOLO DEL PREMIO:

(DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO)

GARANZIA	PARAMETRO PREVENTIVATO	PREMIO PER KM IN EURO	PREMIO COMPLESSIVO IN EURO
DIPENDENTI , AMMINISTRATORI E PERSONE AUTORIZZATE CON MEZZO PROPRIO PER MISSIONI	KM 5000		